

AZIENDE

Art.24 “ Irap”

Imprese e lavoratori autonomi con ricavi inferiori a 250 milioni non sono tenuti al versamento del saldo dell'irap per l'anno 2019. Gli stessi soggetti non sono tenuti al versamento della rata del 1° acconto 2020. L'importo del 1°acconto sarà comunque escluso dal saldo da versare del 2020. L'esclusione opera fino a concorrenza della prima rata calcolata con il metodo storico, ovvero con il metodo previsionale, se inferiore.

Art. 25 “ Contributi a fondo perduto”

Sono beneficiarie del contributo i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di p.iva. Sono altresì compresi gli esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolta sotto forma di cooperativa. Tra i lavoratori autonomi sono ricompresi anche tutti coloro che hanno ricevuto l'indennità dei 600euro a marzo; vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono invece ESCLUSI:

- Soggetti la cui attività risulta cessata al 31/03/2020;
- Enti pubblici;
- Intermediari finanziari;
- Co.co.co e lavoratori dello spettacolo;
- Dipendenti e professionisti iscritti a enti privati di previdenza obbligatoria;

Le condizioni per accedere al contributo sono 2:

1. Ammontare di compensi, relativo al periodo d'imposta 2019 inferiori a 5 milioni;
2. Ammontare del fatturato di aprile 2020 risulti inferiore ai 2/3 del fatturato aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 01/01/2019 questa condizione non sussiste.

L'ammontare del contributo sarà pari a una percentuale decrescente applicata alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2020 così scaglionato:

20% soggetti con ricavi < 400.000

15% soggetti con ricavi compresi tra 400.001 e 1.000.000

10% soggetti con ricavi superiori a 1.000.001 fino a 5.000.000

CONTRIBUTO MINIMO GARANTITO

Persone fisiche euro 1.000

Altri soggetti euro 2.000

Tali contributi non concorrono alla formazione del reddito;



IL contributo andrà richiesto con modalità telematica, non è ancora nota la procedura per la quale si attende un provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il contributo verrà accreditato direttamente sul c/c.

Per chi dichiara il falso è prevista la reclusione da 2 a 6 anni.

L’attività di accertamento eseguibile in anni 8 dalla richiesta del contributo.

Le sanzioni in caso di recupero sono pari al 100 fino al 200% del contributo non spettante.

Art. 28 “ Credito d’imposta per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito”

Credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività.

Il Credito spetta a soggetti con ricavi inferiori a 5.000.000 nel 2019.

In caso di contratti di affitto d’azienda in cui sia coinvolto un immobile il credito è pari al 30% dei relativi canoni.

Il credito è riferito ai mesi di *marzo aprile maggio* 2020. Il soggetto locatario deve avere subito una diminuzione del fatturato almeno del 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Credito utilizzabile esclusivamente in compensazione, una volta avvenuto il pagamento del canone.

Tale credito non cumulabile con quello previsto dal D.L. 18/2020(affitto per soggetti chiusi a marzo).

Le modalità attuative saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni.

Art.30 “Riduzioni degli oneri delle bollette elettriche”

Ridurre il costo del servizio elettrico per le imprese piccole e medie alimentate a bassa tensione riducendo le quote fisse.

La misura prevista è basata sulla combinazione di due interventi:

- Per i clienti BTUA(uso non domestico) azzerare le quote fisse indipendentemente dalla potenza;
- Per i clienti BTAU con potenza superiore a 3 KW calcolare la quota potenza su una potenza “ virtuale” fissata in 3 KW;

MISURE A FAVORE DEI LAVORATORI

Art. 78

Non viene più richiesto, per i professionisti, il requisito di iscrizione in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza per ricevere il bonus euro 600 mesi aprile e maggio.

Art. 82 “ Reddito di emergenza”

Erogato dal mese di maggio 2020. Reddito a sostegno per i nuclei familiari. Viene erogato dall’Inps ed è pari a due quote da euro 400 ciascuna. Termine per presentare la domanda è giugno 2020.

Bisogna essere in possesso di requisiti (a livello di nucleo) riguardanti:

- Reddito;
- Patrimonio immobiliare;
- ISEE;

Il reddito di emergenza è incompatibile con altre indennità ricevute, redditi di pensione, assegni di invalidità, titolari di un rapporto di lavoro dipendente superiore a una soglia non ancora specificata, percettori del reddito di cittadinanza.

Art. 84 “Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dal covid”

Per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità viene erogata anche per il mese di aprile.

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione né iscritti a altre forme di previdenza, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del REDDITO nel secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, è riconosciuta per il mese di MAGGIO una indennità pari a 1000 euro.

Per i co.co.co iscritti alla gestione separata, aventi specifici requisiti non ancora noti, è riconosciuta per il mese di maggio una indennità pari a euro 1.000.

Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, già beneficiari nel mese di marzo, viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile.

Ai lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità nel mese di marzo è riconosciuta, per il mese di aprile, un’indennità pari a euro 500.

Riconosciuta un’indennità, per i mesi di aprile e maggio di euro 600 per ciascun mese, per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività di lavoro e non siano titolari di pensione.

Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito

(DOVREBBE ARRIVARE IN AUTOMATICO)

Art. 85 “ Indennità per lavoratori domestici”



Riconosciuta un'indennità, per i mesi di aprile e maggio, pari a euro 500.

Il lavoratore deve avere in essere, al 23/02/2020 contratti settimanali maggiori di 10 ore, non deve percepire altre indennità, incompatibile con il reddito di emergenza e con il reddito di cittadinanza.

Art. 86 “ Divieto di cumulo tra indennità”

Non si possono cumulare richieste a più indennità previste dagli art. 84, 85, 78, 98.

Art. 98 “Lavoratori sportivi”

Prevista anche per i mesi di aprile e maggio un'indennità pari a euro 600.

Chi ha presentato la domanda a marzo non necessita di ripresentarla

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISABILITA' E FAMILIA

Art. 105 “ Finanziamento centri estivi 2020”

Previsto un fondo che verrà erogato ai comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni per bambini di età tra i 3 e 14 anni.

MISURE FISCALI

Art. 119 “ Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine per ricarica veicoli”

Detrazione del 110% per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021 da ripartire in 5 anni.

Interventi agevolabili:

- Interventi di isolamento termico dell’edificio (a livello condominiale), con limiti d’importo;
- Interventi su parti comuni per sostituzione di impianti di climatizzazione, con limiti d’importo;
- Interventi edifici unifamiliari per sostituzione impianti climatizzazione invernale con impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura acqua calda a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (limiti euro 30.000);

Per poter accedervi deve esserci il miglioramento di almeno di due classi energetiche ovvero il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare con APE.

- L’agevolazione è applicata anche agli interventi di: sostituzione di finestre e infissi, schermature solari se ricompreso in uno dei tre interventi sopra;
- Per interventi antisismici sugli edifici;
- Installazione di impianti fotovoltaici e accumulatori se insieme a uno degli interventi di cui ai punti precedenti; → detrazione subordinata alla cessione al GSE dell’energia in eccesso;
- Agevolabile la colonnina per caricare l’auto se insieme a uno dei primi 3 punti;

In caso di edificio unifamiliare è valido solo se trattasi di abitazione principale.

Rientrano, tra le spese agevolabili, anche le prestazioni per il rilascio delle varie attestazioni.

Art. 120” Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”

Previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 2020. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi beni ed è utilizzabile solo in compensazione (max 80.000).

Rientrano nell’agevolazione:

- Interventi necessari per far rispettare le direttive sanitarie;
- Acquisto di arredi sicurezza;
- Sviluppo o acquisto di strumenti necessari all’attività lavorativa;
- Acquisto strumenti per il controllo della temperatura;

Art. 121 “Trasformazione della detrazione fiscale in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile”

Possibilità per il soggetto che ha diritto alla detrazione, per gli interventi negli anni 2020-2021, di optare in alternativa alla detrazione per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto, anticipato dal fornitore che recupererà con un credito d'imposta(cedibile).

Gli interventi agevolabili sono:

- Recupero del patrimonio edilizio(sia singolo che condominiale);
- Efficienza energetica;
- Adozione di misure antisismiche;
- Recupero o restauro della facciata di edifici (compresa pulitura e tinteggiatura);
- Installazione di impianti fotovoltaici;
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli;

La trasformazione dell'importo in detrazione in credito d'imposta è valida anche per rate residue di interventi di anni precedenti.

Art. 122 “ Cessione dei crediti d'imposta”

Disposizione sperimentale fino al 31/12/2021.

È possibile cedere i seguenti crediti:

- Credito per affitto botteghe e negozi dl 18/2020;
- Credito d'imposta per locazioni (art. 28);
- Credito d'imposta per l'adeguamento ambienti di lavoro(art. 120);
- Credito d'imposta per la sanificazione (art. 125)

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi.

Art. 124” Riduzione aliquota iva per la cessione di beni necessari al contenimento”

Fino al 31/12/2020 sono esenti ivagli acquisti relativi a mascherini e altri dispositivi medici di protezione individuale.

Art.125” Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di prevenzione”

Credito d'imposta nella misura pari al 60% delle spese sostenute fino al 31/12/2020, per un importo massimo di euro 60.000.

Sono agevolabili:

- Sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati durante l'attività;
- Acquisto di dispositivi di protezione individuale(mascherine, guanti, visiere ecc.);
- Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- Acquisto e installazione di prodotti per la sicurezza(termometri, termoscanner);
- Acquisto e installazione dispositivi per la distanza di sicurezza;

il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito.

Entro 30 giorni l'AdE fornirà le linee guida per richiederlo.

Art.126 “Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi”

I versamenti sospesi a seguito del DI 18/2020, in presenza di una riduzione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019 sono posticipati al 16/09/2020.

In base a questo articolo i versamenti di ritenute su lavoratore dipendente, iva, contributi previdenziali, premi assicurativi, in presenza di una riduzione del fatturato, per i mesi di marzo e aprile, con scadenza tra 01/04 e il 31/05 sono posticipati al 16/09.

Art.140 “ Corrispettivi elettronici”

Prorogato al 01/01/2021 il termine per l’acquisto o l’adattamento del registratore di cassa all’invio dei corrispettivi telematici.

Nel caso in cui si continui a emettere normale scontrino rimane obbligatorio compilare il registro dei corrispettivi e trasmettere telematicamente gli stessi entro il mese successivo.

È prorogata anche la LOTTERIA DEGLI SCONTRINI.

Art. 144 “ Rimessione dei termini e sospensione dei versamenti a seguito di controllo automatizzato”

Rimessi nei termini i contribuenti per pagamenti in scadenza tra 08/03/2020 e il 18/05/2020 (anche per rateazioni) a seguito di 36 bis e 36 ter, nonché avvisi di liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Sospesi i medesi pagamenti in scadenza tra il 19/05/2020 e il 31/05/2020 prorogati al 16/09/2020 in unica soluzione ovvero in 4 rate.

Art. 147 “Incremento limite compensazione dei crediti”

Per l’anno 2020 aumentato da 700.000 a 1.000.000 il limite annuo di compensazione ovvero rimborsabili.

Art.149 “Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di accertamenti con adesione”

Prorogato al 16/09 il versamento dell’unica rata per le adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi a mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti d’imposta. Tale sospensione si applica agli atti con scadenza tra il 09/03 e 31/05.

Prorogato al 16/09 il termine per la notifica del ricorso di primo grado davanti alle commissioni tributarie i cui termini scadevano tra il 09/03 e il 31/05.

Art.152 “Sospensione dei pignoramenti dell’agente della riscossione”

Sono sospesi, per il periodo dal 19 maggio al 31 agosto gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione relativo a stipendi/pensioni.

Art.154” Proroga sospensione attività agente della riscossione”

La sospensione è prorogata al 31/08/2020.



Per i piani di dilazione in essere al 08/03 e per i provvedimenti di accoglimento con riferimento alle richieste presentate fino al 31/08 la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti previsti dalla legge si determinano in caso di mancato pagamento di 10 anziché 5 rate.

Per il pagamento delle rate relative a Rottamazione ter e Saldo e stralcio è consentito che il versamento di tutte le rate in scadenza nell'anno in corso possa essere eseguito entro il 10/12. NON SI APPLICA LA TOLLERANZA DEI 5 GIORNI.

Art.157 “ Proroga dei termini invio accertamenti”

Gli atti di accertamento per i quali i termini di decadenza scadono tra il 09/03 ed il 31/12 saranno notificati non prima del 01/01/2021 fino al 31/12/2021.

Art.158 “ Cumulabilità della sospensione dei termini processuali con la sospensione dell'accertamento con adesione”

La sospensione dei termini processuali è cumulabile con quella della sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.

Art. 159 “Sostituto modello 730”

Per evitare di non percepire un rimborso derivante da un credito nel modello è data la possibilità, anche a chi ha un sostituto d'imposta, di presentare un modello 730 senza sostituto e chiedere il rimborso.

MISURE DI SETTORE

Art. 176“Credito Vacanze”

Credito, relativo al periodo d'imposta 2020, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 40.000 per il pagamento dei servizi, offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive.

Credito utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare è pari a:

- Euro 500 per ogni nucleo;
- Euro 300 per nuclei composti da 2 persone;
- Euro 150 per nuclei composti da una sola persona;

Le condizioni per poterne usufruire sono:

- Le spese devono essere sostenute in unica soluzione;
- Totale corrispettivo documentato da fattura elettronica (o altro doc.) con cf. del soggetto che usufruisce del credito;
- Il pagamento deve essere effettuato senza l'ausilio di piattaforme (come tour operator);

Il credito è usufruibile per l'80% sotto forma di sconto e per il 20% sotto forma di credito in dichiarazione dei redditi.

Il fornitore del servizio verrà rimborsato con un credito d'imposta.

Art. 177 “ Esenzione IMU settore turistico”

Sono esenti dal versamento della 1° rata IMU gli immobili del settore turistico quali ad esempio :

- Alberghi;
- agriturismi
- Case e appartamenti per vacanze;
- Villaggi turistici
- Residence e campeggi

A condizione che il proprietario dell'immobile coincida con il gestore. Dell'attività

Art. 181 “ Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”

La norma prevede una misura di sostegno per le attività di ristorazione.

I titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono temporaneamente esonerati (dal 01/05 al 31/10) dal pagamento della TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico) e COSAP (tassa occupazione di spazi e aree pubbliche).



Semplificate le domande per nuove concessioni.

MISURE PER LO SPORT

Art. 216 “Disposizione in tema di impianti sportivi”

Per Società e associazioni sportive dilettantistiche è consentito di non procedere, fino al 30/06 al versamento dei canoni di locazione e concessione relativi all'affidamento di impianti sportivi PUBBLICI.

Tali versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31/07 ovvero rateizzati in 4 rate da tale data.

MISURE PER L'AMBIENTE

Art.229 “ Misure per incentivare la mobilità sostenibile”

Ai residenti maggiorenni in capoluoghi di regione, città metropolitane, capoluoghi di provincia, ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un bonus mobilità pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a 500 euro a partire dal 4 maggio e fino al 31/12/2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché per veicoli per mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (non per autovetture).

Tale bonus può essere richiesto una sola volta. Entro 60 giorni il Ministero dell'economia e delle finanze, insieme a quello dei trasporti, definiranno le modalità e i termini per l'erogazione.

